

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

11^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma » (299-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 62
CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	62
CASSANO, relatore	62

La seduta è aperta alle ore 12,30.

Sono presenti:

della 6^a Commissione, i senatori Baldini, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Granata, Levi, Maier, Morabito, Moneti, Perina, Piovano, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bosco è sostituito dalla senatrice Giuntoli;

della 11^a Commissione, i senatori Caroli, Maccarrone, Pignatelli, Rosati e Simonucci.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Angiola Minella

Molinari, Scotti e Zonca, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Traina, Conte e Pezzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Caleffi.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma » (299-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la separazione del Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti e assegnazione dell'intero complesso all'Università degli studi di Roma », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi sanno, il disegno di legge fu esaminato da queste due Commissioni riunite ed approvato nella seduta del 5 marzo 1964. Modificato dalla Camera, torna oggi a noi per l'esame del nuovo testo.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato, sul disegno di legge in esame, di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Prego l'onorevole relatore di voler riferire in merito alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

CASSANO, relatore. Onorevoli colleghi, il mio compito è oggi molto modesto, poichè si tratta di prendere atto di due modifiche che non toccano affatto la sostanza del disegno di legge.

La prima, infatti, consiste nell'aggiunta all'articolo 2 del seguente comma: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1966, nello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti gli stanziamenti relativi alle annualità di estinzione del mutuo di cui al precedente comma ».

La seconda è costituita dalla sostituzione, nel primo comma dell'articolo 6, delle parole « alla data di entrata in vigore » con le altre « dalla data di concessione del mutuo », a proposito dell'inizio del trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri.

Del resto le modifiche suddette sono consone allo spirito di quanto abbiamo già approvato in questa sede, in quanto il bilancio 1965 era già stato approvato nelle sue voci specifiche, e quindi gli stanziamenti dovevano necessariamente decorrere dal 1966.

Ritengo pertanto che le Commissioni riunite non possano che approvare il provvedimento quale risulta con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati:

Do anzitutto lettura dell'articolo 1, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

L'intera area con padiglioni e servizi del Policlinico Umberto I in Roma è destinata, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'Università degli studi di Roma per le esigenze di ampliamento e ammodernamento delle Cliniche e degli Istituti delle Facoltà di medicina e chirurgia.

La concessione in uso perpetuo al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, dei padiglioni e delle aree del Policlinico Umberto I, di cui alla convenzione

COMMISSIONI RIUNITE - 6ª e 11ª

5ª SEDUTA (15 ottobre 1964)

22 gennaio 1898, approvata con legge 25 febbraio 1900, n. 56, è revocata.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, un mutuo di lire 6 miliardi. Detta somma sarà versata al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per la costruzione di un nuovo Ospedale in Roma, della capacità di almeno 1.000 posti-letto, completo di ogni arredamento, attrezzature, gabinetti di indagini, laboratori, nonchè di una scuola convitto per infermieri professionali della capacità di almeno 280 unità.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

A decorrere dall'esercizio finanziario 1966, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti gli stanziamenti relativi alle annualità di estinzione del mutuo di cui al precedente comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3, 4 e 5 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Entro sei mesi dalla concessione del mutuo il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma redigerà il progetto esecutivo del costruendo Ospedale.

Art. 4.

Il conto consuntivo delle opere eseguite sarà, dal Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma, sottoposto alla approvazione della Commissione di tutela presso il Ministero dell'interno ad avvenuto collaudo.

Qualora il costo dell'opera dovesse superare l'ammontare del mutuo il Pio Istituto integrerà la differenza con propri fondi; nell'ipotesi contraria il Pio Istituto restituirà al Ministero del tesoro la somma non utilizzata.

Art. 5.

Le opere occorrenti per la costruzione del complesso ospedaliero sono dichiarate di pubblica utilità e sono altresì dichiarate indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2357, nonchè gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, ricordando che la modifica consiste nella sostituzione delle parole « entrata in vigore della presente legge » con le altre « concessione del mutuo ».

Art. 6.

Il trasferimento all'Università dei padiglioni ospedalieri avrà inizio entro due anni dalla data di concessione del mutuo e dovrà essere concluso entro quattro anni dalla data medesima.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati:

Sino alla data del totale trasferimento all'Università, la gestione del complesso ed

il suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Università e il Pio Istituto, salvo accordi che intercorreranno fra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 7, 8 e 9 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

All'Università degli studi di Roma sono estese tutte le disposizioni che concedono al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma agevolazioni e privilegi relativi alla determinazione e alla riscossione delle rette giornaliere, nonchè le norme che prevedono a carico dello Stato e del comune di Roma anticipazioni e contributi nella spesa relativa alla degenza e alla cura degli infermi ricoverati al Policlinico Umberto I.

Per determinare la misura del concorso a carico dello Stato e del comune di Roma si terrà conto della differenza tra le giornate di degenza che annualmente si verificano al Policlinico e quelle accertate per lo stesso Policlinico rispettivamente negli anni 1906 e 1924.

Art. 8.

L'articolo 35 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi sulla istruzione superiore è così modificato:

« Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma ».

Art. 9.

Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56, saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Università ed il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma.

La nuova convenzione sarà stipulata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dot. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari